



Il Difensore Civico

Decisione n. 32 del 30 luglio 2021

OGGETTO: (OMISSIS) per il tramite dell'Avv. (OMISSIS) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90 (202114971).

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTA la nota del 06.07.2021, acquisita in pari data al protocollo n. 1168 AC, con la quale l'Avv. (OMISSIS), in nome e per conto di (OMISSIS) con sede in (OMISSIS), in persona del Direttore Generale legale rappresentante pro-tempore Ing. (OMISSIS), ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del rifiuto tacito formatosi sulla richiesta di accesso del 21.05.2021 volta ad ottenere atti sottoscritti tra la Provincia di (OMISSIS) ed il Comune di (OMISSIS) relativamente all'adesione al c.d. "Progetto (OMISSIS)" e gli atti con i quali il medesimo Comune (sempre nell'ambito del Progetto (OMISSIS)) ha delegato le funzioni di Stazione appaltante alla Provincia di (OMISSIS);

RILEVATO che la richiesta di riesame risulta regolarmente notificata dall'istante alla Provincia di (OMISSIS);

RITENUTO di dover procedere, in via preliminare, alla verifica della ammissibilità della richiesta di riesame con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

ACCERTATO CHE sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

VISTA la nota prot. n. 1221 AC del 14.07.2021 con la quale, prima di esaminare nel merito la questione, il Difensore Civico Regionale ha richiesto alla Provincia di (OMISSIS) di fornire, nel termine di 20 giorni, le ragioni ostative al rilascio della documentazione richiesta;

CONSIDERATO CHE con la medesima nota è stata disposta la sospensione dei termini fissati dalla legge per la decisione per un corrispondente periodo di 20 giorni;

PRESO ATTO che la predetta Provincia, con nota prot. 15037 del 20.07.2021, indirizzata a questa Difesa Civica ed alla (OMISSIS), ha comunicato che per mero errore non è stata data la risposta nei tempi previsti e, scusandosi per l'inconveniente, ha trasmesso in allegato la documentazione richiesta;

RITENUTO pertanto che – in considerazione di quanto esposto al punto che precede - l'esame nel merito della richiesta non arreca alcun vantaggio all'istante, atteso che può



Il Difensore Civico

escludersi con certezza che la relativa decisione sia in grado di apportare per il medesimo una qualsiasi utilità residua, anche meramente strumentale o morale;

Tutto ciò premesso

DECIDE

- l'istanza di riesame del denegato accesso presentata dall'Avv. (OMISSIS), in nome e per conto di (OMISSIS), volta ad ottenere dalla Provincia di (OMISSIS) documentazione indicata in premessa, è dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito di questa Difesa Civica;
- la presente Decisione è comunicata all'istante ed alla Provincia di (OMISSIS).

Il Difensore Civico Regionale
Avv. Giandonato Morra

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.